

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1309 approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. C. 1409, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	61

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 53 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di legittima difesa.

C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1309 approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 dicembre i relatori hanno integrato la relazione illustrativa con i contenuti delle proposte di legge C. 607 Consiglio regionale del Veneto e

C. 1309, approvata dal Senato, abbinate, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, nella medesima seduta. Ricorda altresì che, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata messa a disposizione di tutti i deputati la documentazione acquisita dal Senato nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di legittima difesa.

Pierantonio ZANETTIN (FI), *relatore*, ricorda che nella scorsa seduta si era concordato di valutare l'eventuale necessità di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Giulia SARTI, *presidente*, anche con riguardo alla considerazione del collega Zanettin, rinvia all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà subito dopo la seduta, l'articolazione del prosieguo dell'esame delle proposte di legge in oggetto. Nessun altro

chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.

C. 1409, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento in discussione (A.C. 1409), approvato dal Senato in prima lettura, è volto a consentire al Governo di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti emanati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Evidenzia che i decreti legislativi che potranno essere oggetto di correzione e integrazione non sono ancora stati adottati in via definitiva. In attuazione della delega contenuta nella citata legge n. 155, il 14 novembre 2018, il Governo ha infatti presentato alle Camere, per l'espressione del parere, uno schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (AG 53), che attualmente è all'esame delle Commissioni giustizia di Camera e Senato. Il termine per l'esercizio della delega, originariamente fissato al 14 novembre 2018, per effetto della c.d. clausola di scorrimento (che si attiva quando il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scade nei 60 giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente) è ora fissato al 13 gennaio 2019. Secondo quanto espresso nella relazione illustrativa, l'esigenza dell'intervento normativo di cui alla proposta di legge in esame, deriva dal fatto che l'adozione di decreti correttivi non prevista dalla citata legge delega « nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi d'im-

presa, destinata ad aver un impatto rilevantissimo sull'intero sistema imprenditoriale e sull'operato degli uffici giudiziari interessati, si impone come assolutamente necessaria ».

Segnala che l'articolo 1 specifica che la procedura di adozione dei decreti correttivi ed integrativi nonché i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi, sono quelli già fissati dalla legge n. 155 del 2017 per l'esercizio della delega principale. Per l'emanazione dei decreti correttivi ed integrativi è previsto il termine dei due anni successivi alla scadenza del termine stabilito per l'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale. Al riguardo, ricordo che l'unico schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega recata dalla legge n. 155 del 2017 (AG 53) contiene disposizioni che entrano in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso, tranne che per talune specifiche norme la cui data di entrata in vigore è stata invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Ricorda infine che l'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie, specificando che all'attuazione dei decreti correttivi ed integrativi si provvede con le modalità e nel limite delle autorizzazioni di spesa già previste dalla citata legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.**Atto n. 53.***(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che si è conclusa la programmata indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del suddetto schema di decreto. Avverte altresì che non è stato ancora trasmesso il prescritto parere da parte del Consiglio di Stato.

Roberto CASSINELLI (FI) svolge alcune brevi considerazioni sul provvedimento in esame, ricordando in via preliminare che alla riforma organica del diritto fallimentare hanno lavorato due distinte commissioni, la commissione Trevisanato insediata nel 2001 e la commissione Rordorf istituita nel 2015, che ha concluso i propri lavori lo scorso anno. Evidenzia in secondo luogo che il parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato sullo schema in esame rappresenta la penultima tappa prima dell'emanazione definitiva del provvedimento, destinato a sostituire la legge vigente del 1942, che non appare più adeguata alle necessità attuali. A tale proposito segnala in particolare che tale legge, pur modificata più volte, nella sua applicazione ha prevalentemente privilegiato la tutela delle imprese in crisi piuttosto che i diritti dei creditori, suscitando le perplessità di molti investitori stranieri che hanno finito per scegliere altri mercati. Evidenzia inoltre che, rispetto alla maggiore flessibilità del testo licenziato dalla commissione Rordorf, lo schema in esame ha preferito puntare su un maggior interventismo da parte della autorità giudiziaria, come dimostrato a titolo esemplificativo dagli articoli 47 e 48 del provvedimento, che affidano al giudice, in caso di concordato preventivo, anche poteri di

esame della fattibilità economica, oltre che di mero controllo di legalità e fattibilità giuridica. Considerando tale scelta paradossale, dal momento che il soggetto professionalmente capace di valutare l'aspetto economico è il commissario giudiziale, mentre i magistrati non si sono dimostrati particolarmente competenti in materia, ritiene che in tal modo si rischi di danneggiare i diritti dei creditori a valutare il merito e la convenienza economica della proposta. Nel riconoscere che la salvaguardia dell'azienda, della sua continuità e dei suoi lavoratori rappresenta un obiettivo meritevole, in linea con le legislazioni di altri Paesi europei oltre che dell'Unione europea, evidenzia che saranno i fatti a dimostrare se lo schema in esame si rivelerà efficace, auspicando che gli strumenti introdotti si dimostrino utili e non esclusivamente dilatori. Sottolinea in particolare che la sostituzione dell'infamante parola «fallimento» con l'espressione «procedura di liquidazione giudiziale» rappresenti un atto di benevolenza che soltanto pochi imprenditori sfortunati meriterebbero, considerato che più spesso si tratta di soggetti che agiscono senza scrupoli, arrecando danni ai colleghi e ai privati. Evidenzia comunque che tali soggetti rappresentano una netta minoranza rispetto alla gran parte degli imprenditori onesti che svolgono il loro lavoro con grande professionalità, peraltro in un quadro legislativo complesso.

Tra gli strumenti di maggiore novità segnala quelli relativi alla procedura di allerta e di composizione assistita della crisi. Evidenzia che si tratta di una novità importante che non si applica alle grandi imprese e ai gruppi di grandi imprese e che disciplina la verifica dell'andamento, da parte dell'imprenditore, della propria azienda sulla base di alcuni parametri elementari.

Sottolinea che sulla nuova procedura, sebbene sia stata prevista l'inclusione nell'OCRI di un membro del collegio nominato dal debitore, sussistono forti dubbi in ordine agli indicatori individuati al comma 1 dell'articolo 13 del provvedimento in discussione: equilibrio di carattere reddi-

tuale, patrimoniale e finanziario. Fa presente, inoltre, che il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che sono indicatori significativi il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi. Rammenta che frequentemente tali indicatori danno allarmi che, in realtà, non corrispondono alla situazione reale. Propone quindi, di sostituire il secondo periodo del predetto comma 1 dell'articolo 13 con il seguente: « Sono indici significativi, a questi fini, quelli che confrontano l'indebitamento finanziario con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e i mezzi proprio con i mezzi terzi ».

Pone quindi l'attenzione sull'individuazione del ruolo dei creditori pubblici: Agenzia delle entrate, Istituto nazionale della previdenza sociale e Agenzia della riscossione. In proposito, ricorda che spesso l'omesso pagamento di imposte e contributi non costituisce il segnale di una imminente crisi aziendale, bensì soltanto un ritardo fisiologico e ritiene che un eccessivo irrigidimento su tali temi rischi di creare un eccessivo numero di allarmi e di determinare conseguenze negative sull'intero sistema produttivo del Paese. Evidenzia, quindi, la necessità di innalzare la soglia oltre la quale scatta l'obbligo da parte dei creditori pubblici di effettuare la segnalazione all'OCRI.

Ritiene, inoltre, eccessiva la norma che rende obbligatoria la nomina degli organi di controllo interno delle società a responsabilità limitata al superamento di alcuni limiti tra cui quello relativo alle 10 unità dei dipendenti occupati.

Segnala, altresì, che il testo all'esame della Commissione contiene alcune modifiche non condivisibili rispetto al testo elaborato dalla Commissione Rordorf. Si riferisce, in particolare, alla soppressione del divieto di addossare sul debitore i costi relativi ai professionisti del creditore. Ritiene, inoltre, che costituisca un passo indietro verso l'esigenza di efficienza e qualità richieste da più parti la soppressione della competenza territoriale per materia delle procedure concorsuali con l'obiettivo della creazione di sezioni specializzate in grado di gestire nel modo più efficiente le procedure.

Nel segnalare di aver sottoposto all'attenzione del relatore ulteriori osservazioni, si riserva di esprimere un giudizio definitivo sul provvedimento, una volta esaminata la proposta di parere del relatore.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, preannuncia la presentazione di una proposta di parere a seguito della trasmissione del parere da parte del Consiglio di Stato.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 16.05.